

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

12/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Visite fiscali – Ulteriori chiarimenti sul sistema di prenotazione online – Messaggio INPS n. 44 del 12 marzo 2012	2
INPS – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP – Circolare n. 37 del 14 marzo 2012	2
In vigore dal 10 marzo 2012 il regolamento, emanato con DPR n. 179 del 14 settembre 2011 che disciplina l'accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso il soggiorno	3
Ministero dell'Interno – Comunicato del 16 marzo 2012 concernente l'istituzione dell'elenco e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 25 del d.l. n. 138 del 2011	4
Ministero dell'Interno – Comunicato del 15 marzo 2012 relativo alla riduzione risorse ex d.l. 78 del 2010 per le province e accordo in Conferenza Stato - città ed autonomie locali circa ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio	5
Elezioni Amministrative 2012 – Voto dei cittadini UE residenti in Italia – Scade il 27 marzo 2012 il termine entro cui richiedere l'iscrizione nell'apposita lista elettorale istituita presso il comune di residenza	5
Attribuzione del c.d. premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – Circolare n. 8/2012	6

**Visite fiscali – Ulteriori chiarimenti sul sistema di prenotazione online –
Messaggio INPS n. 44 del 12 marzo 2012**

Con la nota del 12 marzo l'INPS fornisce ulteriori chiarimenti in relazione all'attivazione del canale telematico per la richiesta all'Istituto delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro e alle relative indicazioni fornite con la circolare n. 118/2011.

La nota puntualizza, con particolare riferimento ai lavoratori del settore pubblico, che il servizio fornito dall'Inps non potrà coprire - allo stato attuale - l'intero orario di reperibilità previsto dalle disposizioni vigenti per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00) essendo possibile infatti effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).

Con il nuovo sistema di richiesta on line sarà possibile per il datore di lavoro inoltrare richieste in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore; tuttavia, saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia antimeridiana e ore 12.00 per quella pomeridiana.

Per consentire il controllo medico legale domiciliare, è di fondamentale importanza che il lavoratore verifichi, con la massima attenzione e precisione, l'inserimento nel certificato telematico dei dati riferiti all'indirizzo per la reperibilità. Anche per tale aspetto, infatti, nulla è innovato rispetto al passato e, pertanto, la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l'onere di controllare i suddetti dati al momento dell'inserimento da parte del medico o successivamente visualizzando la copia stampata del certificato stesso.

In relazione alle modalità di richiesta delle visite è stato segnalato che continuano a pervenire richieste di visite mediche domiciliari da parte dei datori di lavoro mediante utilizzo del fax. L'Inps precisa che le istanze di visite mediche di controllo che pervengono via fax potranno essere accolte solo in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problematiche di tipo tecnico.

**INPS – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP –
Circolare n. 37 del 14 marzo 2012**

Con la Circolare n. 37 del 14 marzo l'INPS fornisce le "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDA".

Nel dettaglio la circolare fornisce chiarimenti in relazione a:

- Equo indennizzo e pensioni privilegiate
- Interpretazione dell'articolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146
- Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata
- Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche
- Disapplicazione della c.d. "finestra mobile" e deroghe
- Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia
- Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata
- Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo
- Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita
- Coefficiente di trasformazione
- Armonizzazioni
- Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità
- Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
- Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995
- Termine di pagamento dei TFS e dei TFR in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

Il testo della circolare è reperibile su : <http://www.inpdap.gov.it>

In vigore dal 10 marzo 2012 il regolamento, emanato con DPR n. 179 del 14 settembre 2011 che disciplina l'accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

È entrato in vigore il 10 marzo l'Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 4 bis del '*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*' (Dlgs 286/1998).

Con questo nuovo strumento viene previsto l'obbligo di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del cittadino straniero, l'impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.

Il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, entrato in vigore il 10 marzo 2012, fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'accordo da parte dello straniero.

Il regolamento contiene l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell'accordo.

L'accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l'immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Al momento della sottoscrizione l'accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.

All'atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione...).

A questo punto, il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture. L'accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.

Ministero dell'Interno – Comunicato del 16 marzo 2012 concernente l'istituzione dell'elenco e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 25 del d.l. n. 138 del 2011

Il Ministero dell'Interno rende noto che è in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana il decreto del Ministro dell'interno del 15 febbraio 2012 adottato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 25 del d.l. n. 138 del 2011, concernente l'istituzione dell'elenco e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario. Dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale verranno diramate istruzioni di dettaglio sul contenuto delle disposizioni del predetto decreto.

Il testo del decreto è reperibile su: <http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec4-12.pdf>

Ministero dell'Interno – Comunicato del 15 marzo 2012 relativo alla riduzione risorse ex d.l. 78 del 2010 per le province e accordo in Conferenza Stato - città ed autonomie locali circa ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio

Il Ministero dell'Interno rende noto che è in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministro dell'interno del 13 marzo 2012 di riduzione di risorse ex decreto legge n. 78 del 2010 per le province e si segnala che sul sito delle Conferenza Stato-stato città ed autonomie locali è stato divulgato l'accordo siglato nella stessa Conferenza circa la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2012.

Il testo del decreto è reperibile su:

<http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec3-12.html>

Il testo dell'accordo è reperibile su:

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150312all.pdf>

Elezioni Amministrative 2012 – Voto dei cittadini UE residenti in Italia – Scade il 27 marzo 2012 il termine entro cui richiedere l'iscrizione nell'apposita lista elettorale istituita presso il comune di residenza

In vista delle prossime consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio, la Direzione centrale dei servizi elettorali ha emanato la circolare n.7 del 2012 con la quale si richiama l'attenzione sulla disciplina delle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, alla luce del più recente orientamento espresso in materia dal Consiglio di Stato.

In base al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante attuazione delle disposizioni dettate dalla direttiva 94/80/CE, gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di elettorato attivo in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare presso il comune di residenza - ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè, con riferimento alle elezioni amministrative, fissate per il 6 e 7 maggio 2012, entro martedì 27 marzo 2012.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con recentissima sentenza n. 01193/2012 del 31.01. 2012 - 01.03.2012, ha sancito, in estrema sintesi, l'inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall'art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell'Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta dopo il suddetto termine di legge del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

Si evidenzia quindi che, a differenza di quanto rappresentato in precedenti circolari, tale termine di presentazione della domanda (che si ripete scadrà martedì 27 marzo 2012) deve essere considerato avere carattere perentorio, non potendosi più accogliere le domande presentate oltre tale termine.

Attribuzione del c.d. premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – Circolare n. 8/2012

In vista delle elezioni comunali di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 il Ministero dell'Interno ha diffuso la circolare n. 8/2012 avente per oggetto: "Elezioni comunali. Attribuzione premio di maggioranza ex art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/2000. Numero minimo di candidati per lista ex art. 71, comma 3, d.lgs. n. 267/2000.", al fine di richiamare l'attenzione su talune pronunce giurisdizionali intervenute in relazione a contenziosi insorti in merito all'esatta attribuzione del c.d. premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In particolare si puntualizza quanto segue:

Con sentenza n. 3021/2010, Il Consiglio di Stato, nel dirimere la questione vertente sulla corretta interpretazione dell'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, ha chiarito, in estrema sintesi, che la percentuale prevista dalla citata disposizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, in favore della lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (mancato superamento del 50% dei voti validi da parte della lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Con successiva sentenza n. 802/2012, pronunciata su analogo contenzioso, l'Alto Consesso ha sancito che anche nei casi di sindaco eletto al primo turno, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, le percentuali previste dalla richiamata disposizione (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, purché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate ai restanti sindaci abbia superato il 50% dei voti validi) devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Sempre in merito all'applicazione dell'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01197/2012, ha ulteriormente precisato che, in assenza di specifica disposizione normativa, la percentuale del 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinata sempre attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. Ciò in quanto l'arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservate (60%) e ciò "non corrisponderebbe né alla ratio della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni".

In relazione a quanto sancito dal Consiglio di Stato in tale ultima sentenza, si ritiene, peraltro, che il medesimo criterio di arrotondamento debba, per analogia, trovare applicazione anche alla disposizione contenuta nell'art. 71, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, relativa al numero minimo di candidati (non inferiore ai tre quarti), da comprendere nelle liste per le elezioni dei consigli comunali dei comuni sino a 15.000 abitanti, dovendosi ritenere tassativa, in assenza di espressa disposizione relativa all'arrotondamento, la soglia indicata dalla legge.

Pertanto, in applicazione del principio di arrotondamento fissato dall'Alto Consesso, si precisa, a parziale rettifica di quanto indicato nella circolare n. 5/2012, che, nei comuni sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista deve comprendere il seguente numero di candidati:

- almeno 5 e non più di 6, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- almeno 6 e non più di 7, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti,
- almeno 8 e non più di 10, nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000.

Bergamo, 19 marzo 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord